

Abstract: Si ribadisce, in coerenza con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'infondatezza di una declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto dei titoli per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni. Siffatta violazione può invece dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda del momento in cui essa si verifica. Pertanto, in assenza di un'esplicita disposizione normativa in tal senso, la violazione dei suindicati doveri di comportamento non può determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità del "contratto quadro" né quella dei singoli ordini di acquisto posti in essere in base ad esso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Spoleto composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. XXXX Presidente

Dr. XXXX Giudice relatore

Dr. XXXX Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. XXXX R.G.A.C.

promossa da

XXXX, nato il XXXX a XXXX, ivi residente in XXXX n. XXXX ed elettivamente domiciliato in XXXX Via XXXX n. XXXX presso lo studio degli avv.ti XXXX e

XXXX, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine dell'atto di citazione in atti depositato.

Nei confronti della

XXXX in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. XXXX, con sede in XXXX in XXXX n. XXXX ed ivi elettivamente domiciliata in XXXX n. XXXX presso lo studio dell'avv.to XXXX che la rappresenta e difende giusta delega stesa in calce all'atto di citazione passivo notificato il 29/09/2004, in atti.

OGGETTO: Intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento, servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti).

Conclusioni del ricorrente:

Voglia il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, contrariis reiectis, accertati i fatti di cui in narrativa:

- accertare la nullità dell'operazione per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione agli artt. 21, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 23, D.Lgs. 58/98 e agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 Reg. Consob 11522/1998, ovvero dichiarare la nullità dell'operazione ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c. e/o accertare l'inadempimento del convenuto in relazione agli artt. 21, lett. a), D.Lgs. 58/98 e 26-29 Reg. Consob 11522/1998 e, per l'effetto, in ogni caso dichiarare l'inopponibilità all'istante dell'operazione di acquisto di bond argentini;

- condannare la XXXX alla restituzione, anche a titolo di danno, del capitale investito pari ad euro 40.000, oltre agli interessi dalla data dell'investimento al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Conclusioni del resistente:

Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis:

- in via preliminare pregiudiziale di rito, rilevato che il presente giudizio, pur chiaramente rientrando nel novero dei procedimenti contemplati dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 5/03, è stato introdotto con il rito ordinario in luogo di quello speciale, disporre con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto, con ogni conseguente effetto di legge;

- in via principale nel merito, disattendere e respingere tutte e ognuna delle istanze attoree poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio esplicate in premessa e comunque non provate, sia nell'an che nel quantum.

Con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29/09/2004, XXXX citava in giudizio la XXXX chiedendo declaratoria di nullità, o in subordine di annullamento, delle operazioni afferenti l'acquisto di obbligazioni dello Stato dell'Argentina, intervenute nel XXXX per euro 40.000.

A sostegno delle sue domande il XXXX asseriva di non essere stato informato dall'operatore finanziario dell'alta rischiosità delle dette operazioni, laddove nel periodo in questione l'istituto bancario "non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza dello Stato argentino". Ciò aveva inoltre in lui ingenerato un errore essenziale "sulla qualità dell'oggetto dell'operazione finanziaria" conclusa e "sull'elevato rischio ad essa connessa", errore perfettamente riconoscibile dall'istituto bancario che l'aveva cagionato con il suo comportamento omissivo.

Invocando la violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 21, lett. a), del D.Lgs 58/98 e agli articoli 26-28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità della operazione finanziaria, in alternativa da annullarsi per errore essenziale, con la condanna della XXXX alla restituzione del capitale investito, (pari a euro 40.000), nonché in via subordinata alla condanna della XXXX al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per il medesimo importo, quanto meno in ordine alle gravissime omissioni informative.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in primo luogo l'applicabilità del rito societario si cui al D.Lgs. 5/2003. Nel merito sosteneva che l'acquisto delle obbligazioni argentine era stato richiesto dal XXXX esperto ed abituale investitore, nell'ambito di più vasti investimenti proprio per diversificare il profilo di rischio; che all'epoca delle dette operazioni finanziarie (ottobre-novembre 1999 e febbraio 2000) ancora non si era a conoscenza dello stato di insolvenza dello Stato argentino, la cui situazione finanziaria sarebbe poi drammaticamente precipitata solo a partire dal luglio 2001; che in relazione a ciò la banca aveva scrupolosamente a tutti i propri doveri anche di carattere informativo.

Concludeva dunque in via preliminare per il mutamento del rito, nel merito per il rigetto delle avverse domande.

Disposti il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, l'attore depositava memoria con cui replicava agli assunti di controparte e deduceva la violazione anche degli articoli 29 e 30 del regolamento Consob per non aver comunque la banca XXXX avvertito della inadeguatezza dell'operazione e seguito poi la procedura prescritta per tali evenienze; deduceva inoltre che la banca non lo aveva neppure avvertito nel tempo della evoluzione del rischio relativo alle operazioni effettuate e neanche della sua situazione di conflitto di interessi, come prescritto dagli artt. 21, lett. c), del D.Lgs. 58/98 e 27 del regolamento Consob.

La XXXX controreplicava, tra l'altro dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove questioni sollevate dal XXXX nella sua memoria di replica.

A seguito dell'istanza di fissazione dell'udienza, venivano parzialmente ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti, assunte le quali la causa veniva discussa all'udienza collegiale del 17/09/2008.

Per una più analitica esposizione degli elementi di fatto della causa e delle relative argomentazioni di parte si fa riferimento a tutti gli scritti difensivi in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Del tutto infondata è la richiesta di declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto delle obbligazioni argentine, posto che come riaffermato autorevolmente dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (resa in ordine alla disciplina della vecchia normativa in materia di regole di comportamento dell'intermediario finanziario, in tutto analoga a quella ora vigente ai fini che più interessano) "deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può

dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando un'esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (Cass., n. 26724 del 19/12/2007).

Per nessuno dei profili segnalati dall'attore, ed in particolare quelli relativi al mancato assolvimento dei doveri informativi nei confronti del cliente, è prevista normativamente la sanzione della nullità dell'atto. Essi pertanto andranno esaminati solo con riguardo alla corretta o meno esecuzione del contratto, potendo in ipotesi costituire condotte di inadempimento contrattuale, cui conseguono diritti risarcitori.

2- La principale doglianza dell'attore si riferisce al fatto di esser stato mal consigliato, dai dipendenti della banca, nell'acquisto dei titoli obbligazionari argentini, o almeno di non essere stato adeguatamente informato circa l'elevatissima rischiosità di tale investimento, in un momento nel quale la banca sapeva o doveva sapere della possibile e probabile futura insolvenza dello Stato argentino.

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte si evince che in tutti i momenti nei quali si è perfezionato il rapporto di intermediazione finanziaria (dalla stipula del contratto quadro all'acquisto dei titoli argentini) la XXXX si è comportata diligentemente, acquisendo le informazioni dal cliente e a lui poi impartendo i dovuti avvertimenti, secondo quanto normativamente previsto all'epoca e secondo anche (in ragione delle deposizioni testimoniali in atti) le più generali regole di correttezza.

Del resto l'attore stesso non ha negato di aver sottoscritto i moduli contrattuali e non, acquisiti in atti, ivi compresi quelli recanti gli ordini di acquisto dei bond argentini.

Quanto lamentato dall'attore circa la sommarietà e l'inconcludenza di tale procedura e circa il fatto di aver lui sottoscritto in bianco predetti moduli non rileva ai fini di

causa, posto che mai il XXXX ha asserito che tale documentazione sarebbe stata poi riempita contrariamente ai patti ed alle sue aspettative, tantomeno ne ha dato prova. Non può dunque dolersi del fatto che tali moduli da lui (eventualmente) sottoscritti in bianco sarebbero poi stati compilati senza contravvenire a sue specifiche indicazioni.

Pur nella genericità e approssimazione dei ricordi (giustificate dato il tempo trascorso dai fatti), dalle due deposizioni testimoniali si evince che fu lo stesso XXXX a chiedere l'acquisto di titoli di paesi emergenti, proprio per beneficiare dell'allora maggiore rendimento, in un'ottica di diversificazione dei suoi investimenti complessivi, all'epoca di valore molto superiore a quello rappresentato dai bond argentini. Al riguardo risulta anche che gli operatori finanziari ebbero a dare congrue spiegazioni al XXXX, cui peraltro doveva già apparire evidente che a maggiore redditività corrisponde nel campo dei titoli un maggior rischio (altrimenti mal si spiegherebbe perché egli non abbia interamente investito in titoli argentini di maggior rendimento, se effettivamente convinto della loro uguale tenuta sul mercato).

3- L'acquisto dei bond argentini in quelle forme ed in quel periodo (fino agli inizi del 2000) non può infine essere considerata operazione inadeguata in relazione alla quale gli intermediari bancari avrebbero dovuto seguire la procedura di cui al terzo comma dell'art. 29 regolamento Consob. Ciò sia perché in quel periodo il titolo argentino godeva ancora di buone aspettative (con rating B1 ancora nel settembre 2000 e stimato appetibile dalle maggiori pubblicazioni economiche - vedasi documenti allegati dalla XXXX alla sua memoria del 18/03/2005 -), sia perché il XXXX da un lato aveva negato le precise informazioni richiestegli dalla banca e dall'altro aveva voluto dichiaratamente diversificare i propri investimenti con l'acquisto di titoli anche di maggiore redditività.

4- Le doglianze dell'attore circa il possibile conflitto d'interessi della XXXX e circa la mancata informazione da lui ricevuta nel tempo successivo all'acquisto dei titoli non erano state dedotte nell'originario atto di citazione e rappresentano dunque un

inammissibile allargamento della materia del contendere, con la proposizione di domande nuove quanto alla causa petendi.

Val comunque la pena di osservare che non è minimamente risultata l'esistenza di detto conflitto d'interessi, la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali anzi dimostrando come la XXXX avesse acquistato sul mercato i titoli proprio in esecuzione dell'ordine di acquisto del XXXX e come dunque non avesse necessità di collocare sul mercato detti titoli, senza sovrapprezzi particolari. E' inoltre risultato che il XXXX in corso di rapporto era ben informato della flessione subita dai titoli argentini, tanto da decidere di soprassedere alla loro vendita (teste XXXX).

5- Per quanto sin qui detto non può essere accolta neanche la domanda di annullamento dell'operazione per errore da parte del XXXX circa la qualità dei titoli da lui acquistati.

Se da un lato è risultato che l'attore aveva voluto acquistare proprio i bond argentini (sottoscrivendo i relativi ordini), dall'altro egli non ha dato la minima prova di un suo errore al riguardo, essendo tutt'altro che certo che lui fosse realmente convinto che tali titoli fossero sicuri al pari di quelli emessi dallo Stato italiano. Per quanto sopra argomentato in relazione alla volontà di diversificare gli investimenti, vi è anzi ragione di ritenere l'esatto contrario.

Tanto meno risulta che l'eventuale tale sua intima convinzione fosse riconoscibile dall'intermediario finanziario.

6- Avuto riguardo alla natura e alla complessità, sotto certi aspetti, della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe,

rigetta le domande proposte da XXXX dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Spoletto, li 17/09/2008

Il Giudice est.

Dott. XXXX

Il Presidente

Dott. XXXX